
SENTENZA

Tribunale sez. lav. - Palermo, 14/12/2020, n. 3907

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Palermo

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 6602 R.G. Anno 2019, promossa DA

DELL'AR. RO. MA., rappresentata e difesa dagli Avv. ti ALESSANDRO LUNA e FABRIZIO LA ROSA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei medesimi, in PALERMO, Via FRANCESCO GUARDIONE 5;

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ed elettivamente domiciliato presso la sede di questa, in Palermo, Via VILLAREALE 6;

- Resistente -

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.

All'udienza del 18/11/2020, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma quarto, D.L. n° 34/2020 conv. in L. n° 77/2020, previo deposito telematico a cura delle parti delle relative note, ha emesso

SENTENZA

avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;

Dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quindici, inflitta nei confronti della Prof.ssa RO. MA. DELL'AR., con provvedimento dirigenziale del 10/05/2019, e la annulla, con le conseguenze di legge.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla

ricorrente.

Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali di questo grado.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12/06/2019, la Prof.ssa Ro. Ma. DELL'AR., docente di ruolo di Italiano e Storia nell'I.T.I. Vittorio Emanuele III° di Palermo, convenne in giudizio innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Ambito territoriale della Provincia di Palermo - e premesso che, in data 16/02/2019, le era stata trasmessa una nota a firma del dirigente di tale struttura, con la quale, a seguito di relazione redatta dal dirigente tecnico ispettore, in esito ad una visita ispettiva disposta presso il predetto Istituto scolastico, che scaturiva da una segnalazione relativa alla divulgazione da parte di anonimi sul social network 'TWITTER' di materiale audiovisivo elaborato dagli studenti dell'Istituto per un progetto sulla Shoah, le veniva contestato : ' Dalla relazione sono emerse responsabilità disciplinari a suo carico, poiché la S.V., in qualità di referente del suddetto progetto insieme ad altra docente, ha guidato i suoi alunni nella preparazione del materiale che poi è stato utilizzato in Istituto in occasione della Giornata della Memoria il 28/01/2019.

In particolare in uno dei video preparati dai suoi allievi intitolato ' Ieri e Oggi' è stato fatto un parallelo tra la persecuzione degli ebrei negli anni 30/40 ed il fenomeno migratorio dei tempi nostri, attraverso l'uso di immagini e contenuti che portano ad una interpretazione distorta della realtà storiografica.

Considerato che la S.V. avrebbe dovuto controllare i prodotti multimediali realizzati dai suoi alunni, prima della socializzazione ad altri studenti, al fine di verificare se il messaggio trasmesso fosse coerente e non travisabile da ragazzi di età adolescenziale, questo Ufficio ritiene che la S.V. abbia operato in modo superficiale perché non ha tenuto conto della portata dell'azione didattica intrapresa. Per quanto sopra si avvia un procedimento disciplinare nei suoi confronti con l'addebito di avere avuto un comportamento non conforme ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente' e che, a seguito di tale contestazione e dell'audizione svoltasi in data 7/05/2019, le veniva notificato in data 10/05/2019 il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni quindici, ai sensi dell'art. 495 D.l.vo n° 297/1994, dedusse l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatale per genericità della contestazione e per insussistenza dell'addebito e ne chiese l'annullamento, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno relativo alla lesione della propria reputazione personale e professionale, da liquidarsi equitativamente in Euro 10.000,00, ovvero nella somma ritenuta congrua dal Tribunale.

L'Amministrazione scolastica, ritualmente costituitasi, ha dedotto preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, sollevata dalla difesa avversaria, mentre nel merito ha sostenuto l'assoluta legittimità dell'operato dei propri organi, rilevando che la condotta ascritta era quella di avere consapevolmente ispirato e guidato gli studenti in accostamenti del tutto erronei dal punto di vista storico e quindi nell'aver travalicato i limiti posti alla libertà di insegnamento.

Ha, infine, rilevato l'insussistenza di qualsiasi propria responsabilità in ordine a condotte diffamatorie di cui è stata vittima la Prof.ssa DELL'AR., attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, che dovevano ascriversi esclusivamente alla condotta illecita di terzi estranei.

All'udienza del 18/11/2020, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, dopo il deposito telematico a cura delle parti di note difensive, la causa è stata posta in decisione.

Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo posto a fondamento del ricorso, relativo all'asserita genericità della contestazione disciplinare.

Questo Tribunale non ignora il principio affermato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, secondo cui in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, n°23771, Tribunale Taranto sez. lav., 20/05/2020, n°823), ritiene tuttavia che la contestazione, così come formulata nel caso in esame, abbia offerto, almeno nel suo nucleo centrale, la descrizione con sufficiente grado di determinatezza dei fatti addebitati alla docente.

Ed, infatti, da un analitico esame della nota del 15/02/2019, inviata dall'Ufficio Scolastico alla Prof.ssa DELL'AI., si evince chiaramente che la condotta illecita, attribuita alla docente consisteva nell'aver guidato i suoi alunni nella preparazione del materiale, che poi è stato utilizzato in Istituto in occasione della Giornata della Memoria e nell'omesso controllo sul prodotto multimediale realizzato dai suoi allievi (video intitolato ' Ieri e Oggi' contenente un parallelo fra la persecuzione degli ebrei degli anni 30-40 ed il fenomeno migratorio dei tempi nostri, attraverso l'uso di immagini e contenuti che, secondo l'Amministrazione, portano ad una interpretazione distorta della realtà storiografica), prima della

socializzazione ad altri studenti, al fine di verificare se il messaggio trasmesso fosse coerente e non travisabile da ragazzi in età adolescenziale'.

Le si contesta, quindi, da un lato di aver orientato gli alunni nella preparazione del materiale e, dall'altro, l'omesso controllo, prima della divulgazione in ambito scolastico, dei contenuti dell'elaborato, forieri di una interpretazione distorta della realtà storica.

Ciò è sufficiente, al fine di ritenere la specificità della contestazione, tanto che la docente ha potuto compiutamente esercitare il suo diritto di difesa, sia in sede di audizione personale, che mediante il deposito di un'ampia e articolata memoria difensiva, da cui si deduce la piena comprensione del fatto contestato.

Esaurita tale premessa, deve procedersi all'esame del secondo e principale motivo di ricorso, relativo alla asserita illegittimità della sanzione disciplinare, per insussistenza del fatto addebitato.

Va rilevato, preliminarmente, che nella memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato si afferma che la condotta della Prof.ssa Dell'Ar. non si è limitata alla mancata vigilanza sul lavoro degli allievi, in quanto avrebbe guidato sin dal principio la ricerca indirizzando gli studenti in ordine alle letture e al materiale da utilizzare e la conclusione di tale operazione ha dato luogo alla confezione del video, i cui accostamenti erano e sono del tutto privi di plausibilità storica (pagina 4 della memoria).

Si sottolinea come l'addebito disciplinare consisterebbe nell'aver consapevolmente guidato ed ispirato gli studenti in accostamenti del tutto erronei dal punto di vista storico (pag. 8 della memoria).

Si ribadisce che la docente avrebbe indotto gli studenti a concludere nel chiarissimo senso reso esplicito dal video. E la circostanza risulta ancora più grave, in quanto si tratta di studenti ancora minorenni (pag. 20 della memoria).

Ritiene questo Tribunale che di tale profilo della condotta - sintetizzata nella contestazione dall'utilizzo del verbo 'guidare', nel significato figurato di indicare o ispirare la via da seguire, agendo sullo spirito, sulla mente (cfr. il relativo lemma in vocabolario TRECCANI della lingua italiana), ipotizzando che la docente abbia voluto capziosamente indirizzare gli alunni verso le conclusioni cui sono pervenuti nell'elaborato da loro realizzato - l'Amministrazione scolastica, su cui ricadeva l'onere della prova circa i presupposti di fatto oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, non abbia fornito alcun riscontro probatorio.

Le dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli alunni Fr. PA. e Lu. AL., che, secondo la ricostruzione della difesa erariale, dimostrerebbero la influenza esercitata dalla Dell'Ar. nel

pervenire al risultato finale, non offrono alcun elemento fattuale che denoti il tentativo della docente di condizionare in alcun modo gli esiti della loro ricerca.

L'alunno Fr. Pa. ha dichiarato che la docente aveva assegnato alla classe la lettura del libro Questa sera è già domani di Li. LE., prima di realizzare il video presentato nella giornata del 28 Gennaio e che avevano visto un programma e poi letto altri libri.

L'indicazione data dalla Prof.ssa Dell'Ar.a per l'approfondimento e' stato il confronto tra ieri e oggi, nell'idea che quanto è successo nel passato non si ripeta più.

Il Pa. ha riferito di essersi occupato del montaggio del filmato che contiene anche il sonoro, le immagini sono state cercate su google, alcune slides sono state visionate dalla docente altre no, perché le ha viste la mattina stessa direttamente alla presentazione. Lo stesso ha assemblato materiale che era stato oggetto di ricerche su google da parte di altri compagni.... (v. dichiarazione del Patti, verbalizzata dal Dirigente Ispettore, in atti).

Dalla lettura di tale dichiarazione emerge esclusivamente che la ricorrente ha suggerito la lettura di un testo (il romanzo di Lia LEVI), indicazione che rientra nella libera espressione culturale del docente, corollario della libertà di insegnamento riconosciuta dall'art. 33 Cost., mentre gli studenti avevano visto un programma (televisivo) e poi letto altri libri.

La stessa aveva poi fornito una indicazione metodologica per la ricerca, mentre le immagini inserite nel filmato erano state dagli alunni reperite sul più diffuso motore di ricerca della rete.

Nessuna condotta diretta all'orientamento dell'attività degli allievi, al condizionamento subdolo delle loro opinioni, in vista di una interpretazione distorta e unilaterale degli eventi storici può ravvisarsi nell'operato della Dell'Ar..

Anche le dichiarazioni dell'alunno Lu. Al. all'Ispettore ministeriale non offrono alcun sostegno alla ricostruzione dell'Amministrazione scolastica.

L'alunno ha riferito che in estate già leggevano il libro Questa sera è già domani di Lia Levi, in previsione della Giornata della memoria, con la docente innanzitutto si discuteva su quello che era l'obiettivo della ricerca: cioè dimostrare la diversità tra l'informazione di oggi pluralistica con quella degli anni 40. Poi leggevano e si documentavano su altro materiale, sempre analizzando e confrontando passato e presente. Parlavano molto dell'immigrazione perché è un tema di grande attualità, che veniva collegato al tema della Shoah perché si riflettesse sulla necessità di non ripetere gli errori del passato.

L'accostamento tra la situazione degli ebrei in quel tempo e degli immigrati di oggi veniva fatta allo scopo di riflettere sul rischio di non arrivare a quello che era successo allora.

Ha lavorato su questa ricerca un piccolo gruppo, come classe ne parlavano in generale, trattandolo come argomento di attualità. Per quanto riguarda il filmato è stato elaborato da un gruppo che si divideva all'interno i compiti. Un gruppo registrava il sonoro, qualche parte la docente non l'aveva ancora sentita al momento della manifestazione in quanto registrata all'ultimo momento, per quanto riguarda le immagini hanno lavorato in tre Sciacca, Allegra, Patti. Il materiale rintracciato veniva sottoposto alla docente, ma anche in questo caso qualche immagine non è stata da lei vista prima della proiezione. La docente non era arrivata in tempo a visionare tutto. In particolare non aveva visto l'immagine che abbina il decreto sicurezza al Corriere della Sera e come parte sonora non aveva sentito la parte in cui si parla della nave Seawatch. L'alunno ha ribadito che il messaggio non era quello di assimilare i fatti di oggi a quelli del passato, ma di rendere coscienti le persone di quello che sta accadendo e di evitare che si arrivi agli stessi risultati. Ha precisato che non riuscivano a sottoporre il filmato alla docente prima della proiezione ed il sabato precedente erano impegnati in altra attività esterna. Alla proiezione non si parlavano con la docente né commentavano con lei le modifiche e integrazioni che avevano fatto.

L'alunno Luigi Sciacca, anche lui sentito in sede ispettiva, ha riferito che il materiale studiato veniva discusso in classe con la docente e che avevano letto anche diverse riviste e quotidiani di diverso colore politico proprio per capire come uno stesso fenomeno potesse essere letto in maniera diversa.

Non hanno, invece, trovato alcun riscontro, nelle dichiarazioni rese dai compagni, le sue affermazioni in ordine alla predisposizione del commento sonoro, tanto più che l'alunno Allegra ha sottolineato che un gruppo registrava il sonoro e qualche parte la docente non l'aveva ancora sentita prima della manifestazione in quanto registrata all'ultimo momento.

Le dichiarazioni degli alunni, che, essendo state rese innanzi a pubblico ufficiale, fanno piena prova in ordine al dato estrinseco del rilascio delle medesime, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice in ordine al loro contenuto, assumendo valore indiziario, hanno delineato il quadro di un'attività di studio finalizzata all'elaborazione di un lavoro scolastico, nel contesto di una discussione libera da pregiudizi, con piena autonomia degli studenti nella scelta del materiale e nell'espressione delle loro opinioni.

Non vi è, quindi, alcun valido riscontro probatorio in ordine ad interventi della docente, diretti ad indirizzare la formazione del convincimento degli studenti sulle realtà storiche oggetto di confronto e sulla interpretazione degli eventi.

Deve, quindi, escludersi che la Prof.ssa Dell'Ar. abbia posto in essere attività di indirizzo, ispirazione, condizionamento, indottrinamento degli studenti per indurli alle conclusioni rappresentate nell'elaborato multimediale prodotto.

Deve, ora, essere esaminato il secondo profilo della condotta oggetto di contestazione, cioè l'omissione di controllo sul prodotto multimediale realizzato dagli alunni (video intitolato ' Ieri e Oggi' contenente un parallelo fra la persecuzione degli ebrei degli anni 30-40 ed il fenomeno migratorio dei tempi nostri, attraverso l'uso di immagini e contenuti che, secondo l'Amministrazione, portano ad una interpretazione distorta della realtà storiografica), prima della socializzazione ad altri studenti, al fine di verificare se il messaggio trasmesso fosse coerente e non travisabile da ragazzi in età adolescenziale'.

Prima di affrontare l'argomento, è tuttavia necessaria una precisazione.

Il video realizzato dagli studenti costituisce un lavoro scolastico non destinato alla pubblica divulgazione (avvenuta illegittimamente per effetto dell'attività di terzi), ma alla sua fruizione nell'ambito dell'Istituto, come strumento per il dibattito tra gli stessi, tanto che è stato rappresentato nell'aula magna della scuola, alla presenza di sole quattro classi (tre coordinate dalla Prof.ssa Dell'Ar. e afferenti al biennio ed una del triennio coordinata dalla Prof.ssa Liberale, per un totale di circa 60-80 allievi), ciascuna delle quali aveva presentato un proprio elaborato.

Lo stesso non costituiva espressione dell'insegnamento della docente, ma il frutto della libera elaborazione da parte degli alunni delle conoscenze apprese dalla lettura di testi, dal confronto nell'ambito della classe sulle tematiche oggetto della ricerca, da cui poi è scaturita una interpretazione del tutto personale degli eventi storici, che, pur dovendosi ritenere erronea, in quanto basata su un accostamento arbitrario tra le leggi razziali, promulgate da un regime autoritario, e i decreti ' sicurezza', approvati dal Governo della Repubblica, secondo il procedimento di cui all'art. 77 Cost., sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica, supremo garante della Costituzione e da questi emanati, nonché convertiti in legge da un Parlamento democraticamente eletto, senza, quindi, che gli studenti abbiano tenuto conto della diversità dei contesti istituzionali e avendo utilizzato impropriamente alcune immagini reperite in rete, rappresenta esclusivamente la manifestazione del convincimento e delle opinioni degli alunni, che ne sono stati autori.

Deve, poi, sottolinearsi che non siamo di fronte ad un saggio destinato a contribuire al progresso della conoscenza nel campo delle scienze storiche, ma più modestamente ad una ricerca scolastica condotta da alunni del biennio della scuola secondaria superiore, il cui livello di padronanza della metodologia degli studi storici, nonché di conoscenza dell'attuale ordinamento costituzionale, anche per quanto previsto dai programmi ministeriali, non può che essere assai limitato, cosicché, nonostante il docente possa aver fornito corrette indicazioni, le conclusioni cui sono pervenuti, nonostante l'impegno e lo sforzo profusi, risultano inficiate da errori di giudizio e approssimazioni.

Ciò posto, in punto di fatto, deve rilevarsi come dalle dichiarazioni dei tre alunni sentiti dall'Ispettore sia emerso che la Prof.ssa dell'AR. abbia esercitato una verifica del

contenuto dell'elaborato multimediale, nel corso della sua realizzazione, anche se non completa, perché alcune parti non aveva potuto esaminarle prima della proiezione, a quanto pare per impegni degli allievi in altre attività durante il Sabato precedente la rappresentazione, che è avvenuta nella giornata di Lunedì' 28/01/2019.

È, tuttavia, necessario un approfondimento in ordine al contenuto ed ai limiti del dovere di vigilanza e di controllo del docente sull'attività degli alunni, al fine di verificare se ed in che misura quest'ultimo possa estendersi al contenuto degli elaborati svolti dai medesimi nel corso dell'attività scolastica.

L'obbligo di vigilanza e di controllo dei docenti trova il primo fondamento normativo nell'art. 2048 Cod.Civ., comma 2°, laddove prevede che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Il comma 3 stabilisce, poi, che le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Al di là di una formulazione linguistica ormai datata, non vi è dubbio che nella categoria dei precettori rientrino gli insegnanti delle scuole pubbliche o private e che questi abbiano l'obbligo di vigilare sugli alunni, affinché questi ultimi non pongano in essere fatti illeciti produttivi di danno che hanno altresì il dovere di impedire.

L'art. 61 L. n° 312/80 stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza la responsabilità patrimoniale degli insegnanti sia limitata solo ai casi di dolo o colpa grave.

Un elaborato di ricerca svolto dagli alunni durante l'attività scolastica costituisce una delle forme di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero garantita costituzionalmente dall'art. 21 Cost. (tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione) ed i cui limiti sono costituiti dal rispetto delle norme penali e dal buon costume.

Pertanto, il controllo che il docente ha l'obbligo di effettuare, se non vuole incorrere in responsabilità, deve essere esclusivamente finalizzato alla verifica del rispetto di tali limiti e soltanto allorché si possa ravvisare *ictu oculi* una violazione dei medesimi, perché le espressioni contenute nell'elaborato costituiscano reato o siano contrarie al buon costume, nella ristretta accezione recepita dalla giurisprudenza penale, può inibirne la divulgazione anche soltanto nell'ambito della classe o dell'Istituto, deferendo immediatamente la questione al dirigente scolastico per tutte le eventuali iniziative, anche di natura disciplinare.

Ma nel caso in esame, l'elaborato multimediale confezionato dagli allievi, pur presentando la già evidenziata forzatura ed approssimazione nel paragone tra eventi storici del passato e quelli della storia recente non integrava alcun illecito penale, dovendosi rilevare, tra l'altro, come il commento sonoro, che è esplicativo del contenuto delle immagini, sia stato caratterizzato da assoluta continenza verbale e da toni pacati e non offensivi, mentre le interpretazioni soggettive date agli eventi storici, anche attraverso un improprio accostamento di immagini, rientrano pienamente nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata e nel legittimo esercizio del diritto di critica.

Il controllo della docente non poteva, quindi, superare tale ambito, pregiudicando l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Infatti, il D.P.R. n° 249/98 (statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria), che costituisce l'attuazione, nell'ambito della comunità scolastica dei principi di cui agli artt. 2 e 21 della Costituzione, prevede all'art. 1, comma 4, che:

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Una condotta del docente volta ad impedire che le conclusioni, sia pur opinabili, manifestate dagli studenti nell'elaborato multimediale realizzato, venissero rese note nell'ambito della comunità scolastica cui erano originariamente destinate, si sarebbe posta in contrasto con tali principi.

Le stesse, infatti, dovevano ricondursi al legittimo esercizio del diritto di critica, che costituisce una delle espressioni della libertà di manifestazione del pensiero.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente. Invero, il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (v. Cass. Civ., Sez.III, n° 841/15).

E nel diritto di critica il rispetto della verità oggettiva del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva ha per sua natura carattere congetturale e quindi non può pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. Pen., Sez. V^a, 25518/2016).

E non vi è dubbio, nella fattispecie in esame, che i contenuti espressi dall'elaborato degli studenti, anche se non condivisibili sul piano del giudizio storico, siano pienamente aderenti a tali canoni e come tali non presentino alcun profilo di illiceità.

In ordine alla verifica da parte del docente della correttezza scientifica dell'elaborato, anche sotto il profilo della rigorosa osservanza dei principi di metodologia della ricerca storica, deve osservarsi che tale attività, lungi dall'impedire la condivisione con gli altri studenti, può essere finalizzata esclusivamente alla valutazione del profitto dell'alunno nella relativa disciplina (costituendo uno dei parametri per l'attribuzione del voto finale nella disciplina di insegnamento) e per predisporre strategie educative idonee a consentire agli alunni di acquisire consapevolezza degli errori commessi, confrontandosi, nell'ambito di una discussione all'interno della comunità scolastica con il docente e gli altri allievi sui punti fallaci della ricerca.

I contesti, i tempi e le modalità di intervento pedagogico del docente al fine di correggere gli eventuali errori di metodologia degli allievi e di stimolare il dibattito ed il confronto fra questi, per chiarire le possibili letture ed interpretazioni degli eventi storici, rientrano nell'autonomia didattica riconosciuta al medesimo, il cui esercizio non è sindacabile sotto il profilo disciplinare.

L'art. 1 D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, che costituisce il T.U. delle leggi sull'istruzione, all'art. 1 stabilisce che "ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente"; l'esercizio di questa libertà è diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali; è garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Va, infine, sottolineato che proprio perché la formazione della personalità degli alunni deve avvenire attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la rappresentazione del video anche innanzi a studenti di altre classi, costituiva un'occasione per stimolarne le capacità critiche anche di fronte ad opinioni non adeguatamente fondate, tanto più che il messaggio proveniva non certo dalla docente, ma da coetanei, e tenuto conto che gli alunni del biennio della scuola secondaria superiore già sono chiamati a confrontarsi con la diversità delle idee e delle opinioni, liberamente espresse, nel contesto delle assemblee di classe o d'istituto, che come previsto dall'art. 13 D.l.vo n° 297/94 costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Anche la vaga contestazione secondo cui la docente abbia operato in modo superficiale, perché non ha tenuto conto della portata dell'azione didattica intrapresa, appare del tutto inconsistente, sia alla luce dell'infondatezza dei primi due profili, cui è logicamente connessa, esprimendo la stessa una mera valutazione sintetica dell'operato del lavoratore, come delineato dalle condotte prima attribuitegli, sia perché non indica in precisi termini positivi quale fosse la condotta doverosa esigibile dall'insegnante.

In virtù di tali considerazioni, deve ritenersi l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, non essendo la Prof.ssa DELL'AR. venuta meno ai doveri e alla correttezza inerenti alla propria funzione.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni quindici, inflittale con nota dirigenziale del 10/05/2019, deve essere, quindi, annullata, con le conseguenze di legge.

Ciò nei limiti del petitum formulato nelle conclusioni del ricorso.

Va, invece, respinta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente per la lesione della sua reputazione personale e professionale.

Ed, infatti, l'Amministrazione Scolastica ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare (art. 55 sexies, comma 3, D.l.vo n° 165/01) ed il Dirigente competente, destinatario di una segnalazione avente rilevanza disciplinare, non poteva che disporre i necessari accertamenti ed instaurare il relativo procedimento, dovendo rispondere personalmente di omissioni o ritardi di atti di quest'ultimo o anche di valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate sulla insussistenza dell'illecito.

I commenti di cui la Prof.ssa Dell'Ar. è stata destinataria sui c.d. social network sono da attribuire alla piena ed esclusiva responsabilità dei rispettivi autori e ad esse del tutto estranea l'Amministrazione che ha adempiuto ai propri obblighi istituzionali.

E se l'esercizio del potere disciplinare ha determinato l'irrogazione di una sanzione disciplinare rivelatasi illegittima ad un approfondito vaglio giudiziale, tuttavia non risulta dimostrato l'imprescindibile nesso di causalità tra i danni lamentati e il provvedimento impugnato.

Avuto riguardo all'esito globale della lite ed alla novità e complessità delle questioni giuridiche trattate, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92 cod. proc. civ. per compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza tenutasi con la modalità della trattazione scritta il 18/11/2020.

Depositata in cancelleria il 14/12/2020